



CITTÀ DI SPINEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.C.I.

Deliberazione di G.C. n. 277 del 26/11/2008
Integrato con Deliberazione n. 117 del 16/10/2014

ART. 1 - Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione e liquidazione del fondo costituito ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. 21 del 28/03/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dall'art. 3, comma 57 della L. n. 662/96 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 446/97.
2. Tale fondo è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, all'incentivazione del personale in servizio presso al Settore Tributi del Comune di Spinea e viene ripartito secondo i criteri qui definiti
3. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Spinea l'unità organizzativa e le unità di personale del Settore Tributi.

ART. 2 - Quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione ICI

1. L'ammontare delle risorse complessivamente destinate al miglioramento del servizio ed all'incentivazione del personale è pari al 12% delle somme complessivamente e regolarmente riscosse nell'anno precedente a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento ICI, al netto di spese, sanzioni e interessi.
2. Tale somma viene così utilizzata:
 - a) il 25% destinato al miglioramento della strumentazione tecnologica ed alla formazione del personale dell'Ufficio Tributi;
 - b) il restante 75% destinato all'incentivazione del personale (produttività); sono compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Ente;
3. Il fondo è costituito annualmente e va ad incrementare le risorse di parte variabile del Fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 32 del CCNL 22/01/2004 relative all'anno successivo a quello nel quale le somme sono state riscosse.
4. Il tetto massimo del fondo per gli incentivi in questione viene fissato annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

ART. 3 - Destinazione e liquidazione dei compensi

1. I compensi di cui trattasi devono essere liquidati annualmente, di norma entro il 30/05, con provvedimento del Servizio Personale, sulla base dei dati contenuti in una specifica relazione, redatta dal parte del Responsabile del Settore Tributi sui contenuti e sui risultati dell'attività di controllo di cui al precedente art. 1, nella quale vengono specificati l'ammontare delle risorse incassate nell'anno precedente, le persone che hanno partecipato all'attività dell'Ufficio e le mansioni svolte da ciascuna.
2. In tale sede il Responsabile del Settore Tributi propone criteri di utilizzo della quota destinata a miglioramento tecnologico e formazione e stabilisce il riparto tra il personale facente parte del gruppo di lavoro sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto del peso associato a ciascuno di essi:
 - a) il 35% della somma a disposizione è attribuito al Responsabile del tributo;
 - b) il 65% suddiviso tra tutti i restanti dipendenti in servizio presso l'Ufficio sulla base dei risultati della valutazione ottenuta da ciascun dipendente nell'anno di riferimento.

ART. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con riferimento tutte le somme recuperate a titolo di evasione d'imposta per le quali non sia ancora stata disposta la liquidazione degli incentivi.